

---

*CHIARIMENTI DEL 30/06/2023*

---

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. COSÌ COME PREVISTO DALL'ART.2, COMMA 2, DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE LE COPERTURE ASSICURATIVE VITA E RIMBORSO SPESE MEDICHE PER ANPAL SERVIZI S.P.A. DELLA DURATA DI 36 MESI.

Numero di gara: 9098923 - CUI 01530510542202200045

LOTTO 1 VITA (Dirigenti - Quadri e Impiegati) CIG: 98257766DC

LOTTO 2 RIMBORSO SPESE MEDICHE (Dirigenti - Quadri e Impiegati) CIG: 9825807073

Ente: ANPAL Servizi S.p.A.

## CHIARIMENTO N. 3

DOMANDA 3: Si chiede conferma che la Cassa di Assistenza/Fondo richiesto verrà scelta dalla Stazione Appaltante, come indicato nella Premessa dei capitolati tecnici. Diversamente, si chiede di indicare se la Cassa di Assistenza debba essere individuata dalla Compagnia offerente e se debba esserne indicato il riferimento in sede di offerta o in caso di eventuale aggiudicazione.

RISPOSTA 3: La Compagnia dovrà garantire la disponibilità di un Fondo o di una Cassa di Assistenza, avente finalità assistenziali, iscritto all'anagrafe dei Fondi Sanitari. Nel caso in cui la Compagnia non disponga di una Cassa potrà avvalersi di quella del Broker. In ogni caso l'utilizzo della Cassa non comporterà nessun onere aggiuntivo per ANPAL Servizi SpA.

Il riferimento dovrà essere comunicato in caso di aggiudicazione.

\*\*\*\*\*

## CHIARIMENTO N. 4

DOMANDA 4: Premesso quanto richiesto al punto 3) che precede, in caso la Cassa sia scelta dalla Stazione Appaltante, si chiede conferma che tutti gli oneri riferiti alla Cassa di Assistenza (adesione alla Cassa e attività connesse alla gestione del contratto) siano a carico della Stazione Appaltante e non siano compresi nell'importo a base d'asta. In caso contrario, si chiede di esplicitare tali costi.

RISPOSTA 4: Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 3. Si puntualizza che i Costi di Adesione alla Cassa (laddove previsti) sono un di cui del premio di polizza.

\*\*\*\*\*

## CHIARIMENTO N. 57

DOMANDA 57: Capitolato RSM Dirigenti, Sez. II – art. 8 (Rinuncia al diritto di rivalsa). La scrivente evidenzia come tale clausola rischi di non essere conforme con le recenti pronunce in tema di compensatio lucri cum damno. Nell'Ordinanza n. 14358 pubblicata il 27 maggio 2019 la Corte di Cassazione ha precisato i seguenti punti (si riporta il testo dei passaggi rilevanti):

- "l'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito", sicché "il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni" (Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2014, n. 13233, Rv. 631753-01; in senso analogo Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile 2015, n. 7349, Rv. 635148 -01);
- la prima delle sentenze appena citate ha affrontato anche il tema della rinuncia alla surroga da parte dell'assicuratore, affermando che nemmeno essa "può consentire all'assicurato di cumulare il risarcimento ottenuto dal terzo con l'indennizzo dovuto dall'assicuratore", e ciò "per le seguenti ragioni", ovvero: "perché il diritto di surroga dell'assicuratore non è un elemento essenziale del contratto di assicurazione, e può dunque mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua funzione indennitaria; perché la rinuncia al diritto di surroga giova solo al responsabile civile, non al danneggiato, il quale anche in questo caso non può cumulare risarcimento del terzo ed indennità dell'assicuratore; perché il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 13223 del 2014, cit.). Si tratta, peraltro, di un indirizzo che ha, di recente, ricevuto pieno avallo dalle Sezioni Unite di questa Corte, avendo esse ribadito, con l'arresto di cui sopra si diceva, che nella assicurazione contro i danni "l'indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito" (Cass. Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12565, Rv.

648648-01), ravvisandosi, così, nella percezione dell'indennità assicurativa un'ipotesi di cd. "compensatio lucri cum damno";

- Neppure, infine, si può invocare - secondo quanto reputano, invece, i ricorrenti - il principio della "integralità del risarcimento del danno", essendo noto che "secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 132/1985, Corte cost. n. 369/1996, Corte cost. n. 148/1999) il principio dell'integrale risarcibilità di tutti i danni non ha copertura costituzionale" (così, in motivazione, Cass., Sez. Un., sent. 22 luglio 2015, n. 15350)".

Sulla base di tutto quanto esposto – ed in particolare il fatto che la rinuncia alla surroga gioverebbe esclusivamente ad un soggetto esterno al contratto (il danneggiante) – si chiede se l'art. 8 possa considerarsi come non apposto e quindi da eliminare dalle Condizioni di Assicurazione, in modo che sia la Compagnia di volta in volta a valutare se avvalersi o meno della surroga nei termini di cui all'art. 1916 C.c. In caso contrario, ossia qualora si volesse mantenere l'art. 8, si chiede cortesemente di fornirne le motivazioni in relazione a quanto sopra rappresentato. Tale chiarimento si estende anche con riferimento al Capitolato RSM Quadri e Impiegati, Sez. II – art. 8 (Rinuncia al diritto di rivalsa).

RISPOSTA 57: Si conferma quanto previsto all'articolo 8 del capitolato. Si rileva, inoltre, che le sentenze citate fanno riferimento al rischio infortuni e non a quello dell'oggetto di gara e per altro esiste recente orientamento giurisprudenziale in senso contrario, vedi Tribunale di Milano sentenza n. 2894 in data 11 aprile 2023.

\*\*\*\*\*

#### CHIARIMENTO N. 77

DOMANDA 77: Si chiede conferma che la base d'asta annua totale di 175.000 (dato dalla somma di entrambe le coperture assicurative per dirigenti e quadri+impiegati) è riferita alla prima annualità considerando che all'art. 11 - CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONE, viene riportato che il contributo di assicurazione per ogni Assicurato sarà determinato all'inizio di ciascun anno di assicurazione in base ai tassi di contributo, con riferimento al sesso e all'età raggiunta dall'Assicurato/a e all'importo del capitale assicurato.

RISPOSTA 77: Si conferma.

\*\*\*\*\*

#### CHIARIMENTO N. 81

Ad integrazione della risposta al chiarimento n. 81, lettera d. del 28/06/2023, si riportano le seguenti tabelle:

Tab. 1 Età media degli assicurati

Annualità	Età media	
	Dirigenti	Impiegati e Quadri
2020-2021	56	49
2021-2022	57	49
2022-2023	57	50

Tab. 2 Percentuale maschi e femmine Dirigenti

Annualità	Dirigenti	
	F	M
2020-2021	36%	64%
2021-2022	36%	64%
2022-2023	35%	65%

Tab. 3 Percentuale maschi e femmine Impiegati/Quadri

Annualità	Impiegati/Quadri	
	F	M
2020-2021	66%	34%
2021-2022	68%	32%
2022-2023	68%	32%

Tab. 4 Provincia di residenza

Provincia residenza riferita all'annualità 2022-2023
AGRIGENTO
ALESSANDRIA
ANCONA
AOSTA
AREZZO
ASCOLI PICENO
AVELLINO
BARI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
BENEVENTO
BERGAMO
BOLOGNA
BRINDISI
CAGLIARI
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
CASERTA
CATANIA
CATANZARO
CHIETI
COSENZA
CROTONE
CUNEO
ENNA
FERMO
FERRARA
FIRENZE
FOGGIA
FORLI-CESENA
FROSINONE
GENOVA
GORIZIA
GROSSETO
IMPERIA
ISERNIA

LA SPEZIA
L'AQUILA
LATINA
LECCE
LIVORNO
LODI
LUCCA
MACERATA
MASSA CARRARA
MATERA
MESSINA
MILANO
MONZA E BRIANZA
NAPOLI
NUORO
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PESARO-URBINO
PESCARA
PIACENZA
PORDENONE
POTENZA
PRATO
RAGUSA
RAVENNA
REGGIO CALABRIA
RIETI
RIMINI
ROMA
ROVIGO
SALERNO
SASSARI
SAVONA
SIENA
SIRACUSA
SONDRIO
SUD SARDEGNA
TARANTO
TERAMO
TERNI
TORINO
TRAPANI
TRENTO
TREVISO
TRIESTE
UDINE

VARESE
VENEZIA
VERONA
VIBO VALENTIA
VICENZA
VITERBO

\*\*\*\*\*

#### CHIARIMENTO N. 83

DOMANDA 83: Relativamente al Lotto 2 Rimborso Spese Mediche, si chiede conferma che i premi a base d'asta su cui effettuare il ribasso, indicati a pag. 5 del Disciplinare (Tabella 2, colonna (D), non siano comprensivi della quota di adesione alla Cassa di Assistenza.

RISPOSTA 83: Non si conferma. I premi sono comprensivi della quota di adesione alla Cassa. Si rimanda alla risposta data al chiarimento n. 3

\*\*\*\*\*

#### CHIARIMENTO N. 93

DOMANDA 93: Per evitare contenziosi, si chiede conferma di poter integrare, sia nel Capitolato QUADRI E IMPIEGATI sia nel Capitolato DIRIGENTI, l'articolo "ESCLUSIONI DALL'ASSICURAZIONE" con le seguenti voci:

- a. gli accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale;
- b. i ricoveri causati dalla necessità dell'Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
- c. le prestazioni non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché le cure a carattere sperimentale e i medicinali biologici;
- d. tutte le terapie mediche.

RISPOSTA 93: Si confermano i punti (a, b, c) di cui sopra, eccezion fatta per il punto d "*tutte le terapie mediche*".